

Roma, 26 novembre 2013

Protocollo: RU 137972

Alle Direzioni interregionali e regionali delle dogane

Rif.:

Alle Direzioni provinciali delle dogane

Agli Uffici delle dogane

Allegati: 1

**OGGETTO:** Punti 9 e 11, Tabella A allegata al D.Lgs.n.504/95. Circolari n.25/D dell'11.8.2011 e n.5/D del 12.3.2010. Indirizzi sull'applicazione

dell'agevolazione.

In fase di concreta applicazione delle prescrizioni impartite con le circolari di cui in oggetto, sono state segnalate da talune Strutture periferiche nonché da associazioni di operatori distinte problematiche attinenti la gestione dell'agevolazione di cui ai punti 9 ed 11 della Tabella A allegata al D.Lgs. n.504/95, in ordine alle quali si forniscono le indicazioni che seguono.

#### 1) DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

La circolare 25/D, al punto 1, ha fatto riferimento ad una procedura alternativa per la determinazione dei parametri di consumo da attuare nelle fattispecie di mancata reperibilità delle curve di consumo dei motori fornite dalle ditte costruttrici.

Si è avuto modo di constatare, peraltro, in sede di attuazione di quanto disposto con la predetta circolare, che tale mancata reperibilità è principalmente dovuta sia alla circostanza che in molti casi le case costruttrici non forniscono gli elementi in questione, in quanto ritenuti dati riservati, sia al fatto che gli stessi non sono più disponibili a causa della messa fuori produzione dei macchinari.

In proposito, è stato rappresentato che taluni Uffici richiederebbero all'atto dell'istanza iniziale di riconoscimento dell'agevolazione, in aggiunta alla presentazione delle curve di consumo fornite dal costruttore, anche l'effettuazione delle rilevazioni quali previste nell'ambito della richiamata procedura alternativa.

Al riguardo, si ribadisce che alla sopraindicata procedura alternativa dovrà farsi ricorso esclusivamente in mancanza delle curve di consumo fornite dal costruttore per lo specifico motore sottoposto a verifica, fatta salva in ogni caso la facoltà da parte dell'operatore di richiedere all'Ufficio delle dogane, a proprie spese, l'effettuazione delle prove sperimentali previste al punto 6 della circolare n.5/D del 12.3.2010, per mezzo di marce controllate, di norma della durata di una giornata lavorativa.

## 2) STRUMENTI DI MISURA

La circolare n.5/D ha precisato, al n.VII del punto 10), che gli strumenti di misura richiesti devono appartenere a un tipo omologato da ente riconosciuto ed essere certificati dal costruttore come conformi al tipo omologato.

In tal senso, con riguardo ai documenti richiesti in allegato all'istanza ai sensi del punto 9) e del punto 15) della citata circolare n.5/D, si ribadisce che per "certificato di omologazione dei contatori" si intende la certificazione attestante che quel singolo esemplare di strumento di misura, installato sul macchinario, è conforme al tipo di strumento di misura omologato dal SIT (ora ACCREDIA) o da altro ente certificatore riconosciuto, rilasciata dal costruttore a corredo dello strumento stesso.

Non è quindi richiesta, per ogni singolo strumento, l'acquisizione di una specifica omologazione o di certificazioni di altro genere ma è sufficiente l'acquisizione della certificazione di conformità al tipo omologato sopra indicata.

Altra cosa è la taratura del singolo misuratore all'atto della sua installazione sul macchinario e la sua periodica revisione che, di norma, dovrebbe essere effettuata, a cura dell'operatore, con la cadenza temporale ed attraverso le figure professionali previste dalla vigente normativa metrologica.

Inoltre, per quanto concerne il contagiri, si precisa che l'installatore dovrà determinare e certificare con esattezza il rapporto di riduzione che dal numero di giri dell'alternatore consente il calcolo del numero di giri del motore; la relativa programmazione nel dispositivo (e, in particolare, il c.d. *fattore k*) non dovrà essere in alcun modo modificabile né in loco né da remoto. Tale procedura andrà ripetuta per ogni eventuale intervento sul contagiri o sull'alternatore, per guasti o sostituzione. In ogni caso, prima di qualsiasi intervento sul contaore o sul contagiri o sui relativi circuiti andrà fatta immediata comunicazione al competente Ufficio delle dogane.

Si conferma poi che, come disposto dal punto 4 della circolare n.25/D, il suggellamento si intende limitato in via ordinaria ai soli misuratori ovvero ai contaore ed ai contagiri. Restano ferme le facoltà rimesse agli organi di controllo di applicare ulteriori misure cautelative dell'interesse fiscale qualora lo richiedano, ad es., particolari caratteristiche tecniche delle macchine operatrici od il riscontro di eccessivi consumi rispetto a quelli usualmente rilevati.

E' stato segnalato, ancora, che alcuni operatori si avvalgono di società di servizi che provvedono alla rilevazione, da remoto, delle ore di funzionamento e del numero dei giri effettuati dai motori termici da agevolare attraverso apposite apparecchiature elettroniche che utilizzano le tecnologie della telefonia mobile e la telematica. Al riguardo, si precisa che dette apparecchiature non sostituiscono gli strumenti di misura *stand alone* descritti in precedenza, i quali ultimi pertanto vanno sempre installati sul macchinario e costituiscono gli unici dispositivi riconosciuti per la rilevazione dei dati necessari alla determinazione dei consumi ammessi.

Le predette apparecchiature elettroniche, in ogni caso, dovranno essere messe in opera con propri collegamenti, del tutto indipendenti ed isolati dagli strumenti di misura *stand alone*.

#### 3) DECORRENZA DELL'AGEVOLAZIONE

In applicazione dei principi generali che informano la concessione di benefici previsti per legge, ancorché accordata al termine del previsto iter dei controlli preliminari, si ribadisce che l'agevolazione decorre al più tardi dalla data in cui deve concludersi il procedimento avviato con la relativa istanza di riconoscimento, come indicato al punto 9 della circolare n.5/D.

Nel caso si rendano dovuti la sostituzione o riparazione del contagiri, del contaore o dell'alternatore l'operatore presenta all'Ufficio delle dogane, con almeno 48 ore di anticipo, preventiva denuncia di modifica che conterrà, oltre alla descrizione dell'intervento da effettuare giustificativo della rimozione dei suggelli, i dati riferiti alla lettura degli strumenti di misura rilevata al momento dell'evidenziazione dell'anomalia (rottura, malfunzionamento dell'apparato, ecc...) nonché la comunicazione della data e dell'ora in cui si intende procedere alle operazioni necessarie. L'Ufficio delle dogane provvederà ai previsti interventi di suggellamento all'ora comunicata, ovvero, previo avviso al richiedente, entro le 48 ore successive, con oneri a carico dell'utente. Nel caso in cui sia impossibilitato

ad intervenire entro il predetto termine, l'Ufficio delle dogane ne darà comunicazione all'operatore autorizzandolo al contempo ad effettuare la sostituzione o riparazione, a riattivare provvisoriamente l'impianto ed a riprendere la contabilizzazione dei parametri utili alla determinazione dell'agevolazione.

Al ricorrere di tale fattispecie, l'operatore dovrà procedere tempestivamente all'effettuazione della modifica denunciata e, quindi, a comunicare all'Ufficio delle dogane, oltre alla descrizione dell'intervento realizzato, anche i dati riferiti alla corretta installazione e la lettura degli strumenti rilevata al momento della sostituzione o riparazione. L'Ufficio delle dogane avrà cura di effettuare con la massima sollecitudine i previsti interventi di suggellamento, sempre con oneri a carico dell'utente. Dal computo delle 48 ore sono esclusi il sabato ed i giorni festivi.

#### 4) DOCUMENTAZIONE

E' stato segnalato che taluni Uffici richiederebbero all'operatore, nell'ambito del procedimento di riconoscimento dell'agevolazione, la presentazione di documenti rilasciati da altre amministrazioni pubbliche quali, ad es., certificato di prevenzione incendi, Scia, autorizzazioni o certificati di varia natura, acquisizione peraltro non prevista dalle disposizioni emanate in materia da questa Direzione centrale.

Al riguardo, ribadito che gli unici documenti da presentare al fine del riconoscimento dell'agevolazione sono quelli previsti ai punti 9 e 15 della circolare n.5/D, si rammenta che a norma delle modifiche introdotte con l'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n.183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, non è consentito richiedere all'utenza documenti rilasciati da altre pubbliche amministrazioni. Si allega, al riguardo, copia della Direttiva n.14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, alla quale gli Uffici sono invitati ad attenersi.

### 5) OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE (Punti 7 e 12 circolare n.5/D)

Nel caso di operatori che ricevono prodotti ad accisa assolta, si ribadisce, come già indicato al punto 7 della circolare n.5/D, che andrà utilizzato esclusivamente un registro debitamente vidimato sul quale annotare, con cadenza settimanale, le letture dei contaore e dei contagiri di ciascun macchinario agevolato, nonché il tipo

di carburante utilizzato, identificato con il codice di nomenclatura combinata desumibile dal DAS che ha scortato il prodotto.

Il predetto registro ed i documenti di circolazione del prodotto preso in carico andranno conservati dall'operatore, insieme alle fatture di acquisto del gasolio ricevuto, per un periodo di cinque anni successivi a quello cui si riferisce l'ultima registrazione ed esibiti ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Su richiesta dell'operatore, al fine di semplificare le vigenti procedure e razionalizzare gli oneri a carico delle imprese mantenendo inalterate le esigenze di cautela fiscale, l'Ufficio delle dogane può consentire che il medesimo registro venga utilizzato per scritturazioni afferenti più annualità, fino ad un periodo massimo di durata triennale.

Quanto all'osservanza degli obblighi di cui all'art.25 del D.Lgs.n.504/95, si chiarisce che ai suddetti operatori può essere richiesta la tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato art.25 soltanto qualora dotati di deposito avente capacità di stoccaggio superiore a 25 metri cubi.

Per quanto riguarda, poi, i gruppi elettrogeni alimentati con prodotto ricevuto ad accisa assolta, si ribadisce che sul registro delle letture dei contatori dell'energia vanno registrate esclusivamente le letture degli stessi e non altre indicazioni riguardanti la quantità di prodotto utilizzato, in quanto tale ultimo dato è desumibile dall'applicazione del consumo specifico convenzionale (attualmente, per il gasolio pari a 0,212 kg/kWh) o, nel caso si sia fatto ricorso a marce controllate, del consumo specifico medio determinato a seguito di sperimentazione in sito.

Secondo quanto fissato dal punto 7 della circolare n.5/D, l'operatore presenta in allegato alla richiesta di liquidazione dell'agevolazione maturata un elenco, debitamente sottoscritto, riepilogativo dei DAS relativi al carburante ricevuto, con l'indicazione delle relative quantità, nonché del codice di accisa e della partita IVA del fornitore.

Al riguardo, al fine di rendere più celere la liquidazione dell'agevolazione di cui sopra, nel medesimo elenco riepilogativo andranno riportati altresì il numero e della data di emissione delle fatture, il numero di partita IVA del venditore, il tipo di prodotto (codice NC o denominazione commerciale), i quantitativi fatturati e l'importo dell'accisa assolta, se evidenziato in fattura.

#### 6) BREVI PERCORRENZE SU RETE STRADALE PUBBLICA

E' stato segnalato che, specialmente in aree portuali, i mezzi agevolati adibiti alla movimentazione delle merci devono effettuare brevi ma ripetuti spostamenti nell'arco della giornata tra diverse zone operative, facenti parte del medesimo sito industriale, separate talvolta da tratti di rete stradale pubblica.

In tali fattispecie, non essendo in ogni caso il consumo imputabile alla percorrenza su strada pubblica ammesso all'agevolazione, gli operatori comunicano al competente Ufficio delle dogane la mappa degli spostamenti con l'indicazione della loro frequenza media giornaliera sulla base dei quali l'Ufficio medesimo stabilirà, in contraddittorio con il soggetto interessato, una riduzione forfetaria dei quantitativi ammessi all'uso agevolato tenendo conto anche del numero dei mezzi le cui esigenze operative impongano la circolazione al di fuori del sito industriale.

# 7) EFFETTUAZIONE DI VERIFICHE ED ALTRI INTERVENTI

Le verifiche di primo impianto sono effettuate dal competente Ufficio delle dogane senza oneri per l'operatore. Le marce controllate richieste dall'operatore come procedura alternativa di calcolo dei consumi agevolati, così come ogni altro intervento richiesto all'Ufficio in relazione alla manutenzione o sostituzione degli strumenti di misura, dell'alternatore o di altri elementi connessi alla determinazione del numero di giri effettuati dal motore o delle ore di funzionamento, sono effettuati con oneri a carico dell'utente, secondo le tariffe in vigore.

#### $\infty\infty\infty\infty\infty\infty\infty\infty\infty\infty\infty\infty\infty\infty\infty\infty$

Si ribadisce, infine, che è di fondamentale importanza per l'Agenzia poter garantire l'uniforme applicazione delle norme primarie e regolamentari nonchè delle direttive, emanate dalle Strutture centrali, sull'intero territorio nazionale. In tal senso, si invitano le Direzioni interregionali, regionali e provinciali a vigilare affinché i suddetti indirizzi applicativi siano scrupolosamente osservati da parte dei dipendenti Uffici, non mancando di segnalare alla scrivente eventuali criticità. Si richiama, al riguardo, la Direttiva prot. 82790/RU del 15 luglio 2011 del Direttore dell'Agenzia.

Il Direttore centrale ad interim Ing. Walter De Santis Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93